Città di Tradate
(Provincia di Varese)

N. 46 / 2021 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ADUNANZA DEL 23/04/2021

Oggetto: APPROVAZIONE INDIRIZZI PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 NEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO DAL 01.07.2021 AL 30.06.2023.

L'anno **2021** addì **23** del mese di aprile alle ore 12:00 si è riunita la Giunta Comunale appositamente convocata.

All'appello risultano:

BASCIALLA GIUSEPPE	SINDACO	Presente
ACCORDINO FRANCO ROBERTO	VICE SINDACO	Presente
COLOMBO MARINELLA	ASSESSORE	Presente
MARTEGANI ERIKA	ASSESSORE	Presente
MORBI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
PIPOLO VITO	ASSESSORE	Presente

Assenti: 0,

Partecipa il SEGRETARIO dott.ssa BELLEGOTTI MARINA .

Accertata la validità dell'adunanza, BASCIALLA GIUSEPPE in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito alla pratica avente a oggetto:

APPROVAZIONE INDIRIZZI PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 NEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO DAL 01.07.2021 AL 30.06.2023.

Relaziona il Vice Sindaco ACCORDINO FRANCO ROBERTO.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

Oggetto: APPROVAZIONE INDIRIZZI PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 NEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO DAL 01.07.2021 AL 30.06.2023.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Tradate ha la necessità di garantire la pulizia del Municipio, del centro culturale "Frera" e delle palestre annesse alle scuole limitatamente all'utilizzo delle stesse da parte del Comune;

Preso atto che le prestazioni di pulizia degli stabili comunali sono già affidate mediante inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991, ed essendo il contratto in scadenza è necessario espletare una nuova gara per il periodo dal 01.07.2021 al 30.06.2023 in modo da garantire la continuità dei servizi;

Visti:

- l'art. 45 della Costituzione che recita: "la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura gli opportuni controlli il carattere e le finalità";
- la Legge n. 381 del 08/11/1991 "Disciplina delle Cooperative Sociali" con la quale è stata disciplinata, nell'ordinamento giuridico italiano, la nuova figura della cooperativa sociale la cui finalità consiste nel perseguire l'interesse generale della comunità e l'integrazione sociale;
- l'art. 5 Legge n. 381/1991 che consente di agire in deroga alla disciplina in materia di contratti pubblici per ciò che riguarda la fornitura di beni e servizi, diversi da quelli socio/sanitari ed educativi, il cui importo stimato, al netto dell'IVA, sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1" della legge medesima;
- la legge 08/11/1991 n. 381 all'art.1 che stabilisce che le cooperative sociali di tipo "B" hanno lo scopo di "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate";

Dato atto che:

- le Cooperative sociali svolgono la propria azione sociale nell'ambito territoriale di riferimento integrandosi nella rete dei servizi per la riabilitazione dei disabili, dei pazienti psichiatrici, delle persone soggette a dipendenza, delle persone detenute e di altre categorie di utenti a rischio di emarginazione;
- che le Amministrazioni Locali e le Cooperative Sociali sono perciò espressione della medesima comunità locale e che a loro compete il dovere di tutelare i soggetti più deboli, promovendo e avviando interventi a favore delle persone in condizioni di disagio individuale ed emarginazione sociale;
- che è specifica intenzione di questa Amministrazione Comunale rivolgere particolare attenzione alle persone svantaggiate, come del resto già avvenuto in passato, al fine di intervenire concretamente in ambito sociale mediante l'elaborazione di progetti di inserimento lavorativo di tali soggetti;

Visto il capitolato predisposto dal Responsabile del Settore Servizi Sociali allegato, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, in cui si evidenziano le attività che devono essere svolte;

Visti:

- il D.lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi";
- la L.381/91 "disciplina delle cooperative sociali";
- la delibera n.32/2016 di ANAC "determinazione linee guida per l'affidamento di servizi a enti del

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

terzo settore e alle cooperative sociali";
Preso atto che l'affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 36 e 95, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, previa manifestazione d'interesse;

Considerato che la spesa complessiva di € 259.312,24 comprensiva di IVA trova copertura come segue:
Annualità 2021 (01.07.2021-31.12.2021):

- € 26.492,82 al cap. n 106020336485 del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021;
- € 38.335,25 al cap. n 101060330791 del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021;

Annualità 2022 (01.01.2022-31.12.2022):

- € 52.126,23 al cap. n 106020336485 del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022;
- € 77.529,89 al cap. n 101060330791 del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022;

Annualità 2023 (01.01.2023-30.06.2023):

- € 26.063,12 al cap. n 106020336485 del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2023;
- € 38.764,95 al cap. n 101060330791 del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2023;

Visti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano della Performance 2021/2023;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, dr.ssa Alessandra Di Benedetto, in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del Servizio Finanziario, dr.ssa Elena Valeggia, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1) di approvare gli indirizzi per l'indizione della procedura di gara, come riportati nel capitolato d'appalto predisposto dal Responsabile del Settore Servizi Sociali ed allegato al presente atto, per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della L.381/1991 nel servizio di pulizia degli stabili comunali per il periodo 01.07.2021/30.06.2023;

2) di demandare al Responsabile del Settore servizi sociali l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti per la procedura relativa alla manifestazione d'interesse ed al successivo affidamento mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

3) di demandare altresì al Responsabile del Settore Servizi Sociali la successiva assunzione dell'impegno di spesa, precisando che la relativa copertura finanziaria è garantita come segue:

Annualità 2021 (01.30.2021-31.12.2021):
€ 26.492,82 al cap. n 106020336485 del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021;
€ 38.335,25 al cap. n 101060330791 del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021;

Annualità 2022 (01.01.2022-31.12.2022):
€ 52.126,23 al cap. n 106020336485 del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022;
€ 77.529,89 al cap. n 101060330791 del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022;

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

Annualità 2023 (01.01.2023-30.06.2023):
€ 26.063,12 al cap. n 106020336485 del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2023;
€ 38.764,95 al cap. n 101060330791 del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2023;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 267, del presente atto, verrà data comunicazione ai capigruppo consiliari.

Con successiva votazione unanime,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00, per poter consentire lo svolgimento delle operazioni di gara e l'affidamento del servizio entro il 01.07.2021.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il SINDACO	Il SEGRETARIO
BASCIALLA GIUSEPPE	BELLEGOTTI MARINA

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

Città di Tradate

(Provincia di Varese)

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 NEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI.

PERIODO DAL 01.07.2021 AL 30.06.2023

Appalto riservato ai sensi degli artt. 112 e 143 del D.lgs. n. 50/2016

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

PARTE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del capitolato

1. Il presente capitolato ha per oggetto le attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 381/1991 mediante lo svolgimento del servizio di pulizia degli stabili di proprietà del Comune di Tradate.
2. Le obbligazioni concernenti l'attività di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, dovranno adempiersi secondo le prescrizioni e le modalità indicate nel presente capitolato nel rispetto di quanto stabilito dalla Regione Lombardia con DGR X/825 del 25.10.2013.
3. Il soggetto aggiudicatario dell'appalto (definito "appaltatore") verrà individuato a seguito di procedura negoziata riservata alle cooperative sociali di tipo B di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991 e i rapporti contrattuali tra le parti verranno regolati mediante convenzione ai sensi dell'art. 5 della L. 381/91 e della determinazione n. 3 del 01.08.12 *"Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991"* dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, alle cooperative sociali di tipo B di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991.
4. Ad ogni effetto legale le prestazioni indicate nel presente capitolato sostanziano un appalto pubblico di servizi, così come definito dall'articolo 3 del codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 50/2016 (di seguito: "codice") e hanno ad oggetto prestazioni miste individuate nel presente capitolato.
5. L'appaltatore è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato. Su di esso gravano altresì tutti gli obblighi derivanti dall'assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

Articolo 2 – Durata dell'appalto e opzione di proroga

1. La durata dell'appalto è fissata in 24 mesi dal momento dell'aggiudicazione.
2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 13, del Codice l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste all'art. 32, comma 8, del Codice.
3. Ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, l'avvio dell'esecuzione del contratto può aver luogo in via d'urgenza, in pendenza di stipulazione dello stesso.
4. Le varianti al contratto sono disciplinate dall'art. 106 del Codice. Si applica altresì l'art. 107 del Codice, in materia di sospensione dell'esecuzione del contratto, in quanto compatibile con il servizio oggetto del presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, qualora, al momento della scadenza del contratto, non sia possibile stipulare un nuovo contratto di appalto, la stazione appaltante si riserva, sin d'ora, la possibilità di avvalersi dell'opzione di proroga del contratto, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente. Qualora la stazione appaltante, alla scadenza del contratto, decidesse di avvalersi dell'opzione di proroga, l'appaltatore è obbligato ad acconsentire alla richiesta del Comune di Tradate di prorogare la durata del servizio alle stesse condizioni economiche e contrattuali del contratto principale. L'importo presunto per la proroga di 6 mesi è pari a € 53.259,96 oltre iva.

Il presente appalto avrà decorrenza dal momento dell'affidamento senza alcuna sospensione del servizio. Alla data di scadenza il contratto decade di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.

Articolo 3 – Importo dell'appalto

L'importo presunto del servizio di pulizia, specificati agli articoli successivi, è fissato in euro € 213.039,82 oltre iva.

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

1. L'importo contrattuale globale retribuisce in materia esaustiva tutte le prestazioni previste dal presente capitolato e dalla normativa vigente a carico dell'aggiudicatario.
2. La stazione appaltante si riserva la possibilità di chiedere prestazioni di pulizia non continuative che saranno pagate a misura come da successivo art. 9.
3. L'importo a base d'asta di cui al comma 1 deriva dall'analisi di esso effettuata sulla base della situazione esistente al momento della redazione del presente capitolato. La suddetta analisi non ha alcun valore contrattuale, all'infuori di quanto previsto dall'articolo 106 del codice degli appalti in tema di revisione prezzi e dalle disposizioni del disciplinare di gara relative alla verifica delle offerte anomale.
4. L'offerta dovrà essere formulata indicando il prezzo complessivo IVA esclusa, tenendo presente che lo stesso deve comprendere il costo per tutte le attività previste dal presente capitolato e di quelle attività aggiuntive che l'appaltatore è libero di proporre nel modello organizzativo in sede di offerta che sarà quindi tenuto a svolgere qualora risulti aggiudicatario del servizio.
5. Gli importi contrattuali, come definiti dal primo comma, sono remunerativi per l'appaltatore di tutte le prestazioni richieste, e di quanto sarà previsto nel progetto elaborato dall'appaltatore.
6. Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate.
7. L'importo di aggiudicazione, non avente valore vincolante per le parti se non per il prezzo contrattuale che lo compone, è pari alla risultante dell'applicazione del ribasso d'asta formulato dall'aggiudicatario sull'importo del servizio.
8. Ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, il costo del lavoro indicato in tale analisi è stato determinato sulla base della tabella del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali avente ad oggetto "Determinazione del costo medio orario per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo con decorrenza dai mesi di novembre 2019, aprile 2020, settembre 2020" riferito al mese di Settembre 2020.
9. L'elencazione dei servizi riportata agli articoli 5, 7, 8 e 10 obbliga l'appaltatore a darvi corso, applicando il prezzo contrattuale come definito dal comma uno del presente articolo. Il loro mancato esercizio può derivare esclusivamente da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che dovessero sopravvenire nel corso della durata del servizio, rendendoli incompatibili col mutato assetto normativo o, laddove si tratti di servizio non obbligatorio per legge, su espressa richiesta della stazione appaltante.
10. L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., indicati nell'analisi dei costi, sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura e spese dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, quantificati in via meramente indicativa nell'analisi dei costi del progetto, sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale determinato conformemente al presente articolo. Come meglio specificato elaborato C del progetto *"Indicazioni inerenti il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008"*, la stazione appaltante non ha redatto alcun documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), poiché non sono previsti pericoli da interferenze e pertanto non sono previsti costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la eliminazione di tali rischi.

Articolo 4 – Procedura di scelta del contraente

1. L'appalto è riservato alle cooperative sociali di tipo b ai sensi art. 5 della L. 381/91, art. 112 e 143 del D.Lgs.50/2016, con attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. L'appalto del servizio verrà aggiudicato mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36 e 95 comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
3. Possono partecipare alla procedura concorsuale e in caso di aggiudicazione, gestire il servizio in forma singola o associata tra loro, tutte le cooperative sociali di tipo B di cui al combinato disposto tra l'art. 3, comma 1, lettera p), l'art. 112 e 143 del Codice stabilite in uno Stato dell'Unione Europea, i cui statuti, atti costitutivi o oggetti sociali prevedano lo svolgimento di attività coerente con il servizio cui il presente capitolato è riferito e che siano in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara e nel precedente comma 1.

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

PARTE II - L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE

Articolo 5 – Prestazioni a carico dell'aggiudicatario

1. Sono a totale carico del prestatore del servizio le seguenti obbligazioni principali relative all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate:
   a) assumere, nel rispetto di quanto stabilito dalla Regione Lombardia con DGR X/825 del 25.10.2013, nel corso della durata del servizio presso la cooperativa aggiudicataria, **almeno il 30% con lavoratori con disabilità o in condizione di svantaggio di cui all'articolo 4 della legge 381/91. L' assunzione di tali lavoratori deve essere effettuata in accordo con i servizi sociali del Comune di Tradate** e deve essere data priorità alle persone residenti a Tradate;
   b) garantire l'inserimento lavorativo presso la cooperativa aggiudicataria, considerata ente attuatore, di un numero di persone svantaggiate, oltre a quelle di cui al punto a) precedente, pari a quello dichiarato in sede di offerta e per il monte ore e l'indennità di partecipazione (come prevista dal punto 3.8 dell'allegato A alla DGR X/825 del 25.10.2013) indicate nel progetto. Le persone svantaggiate da inserire sono scelte di comune accordo con l'ente appaltante e l'indennità è a carico della cooperativa;
   c) predisporre, attuare e gestire i progetti formativi individuali, di cui al successivo art.6, in conformità a quanto previsto nel presente capitolato e dichiarato in sede di offerta tecnica;
   d) **garantire l'assunzione di n. 3 persone svantaggiate all'anno, anche disoccupati di lungo periodo, per n. 18 ore settimanali e per n. 4 mesi ciascuna**, da impiegare nei servizi oggetto del presente capitolato. Queste persone vengono identificate dai servizi sociali del Comune all'interno di quelle prese in carico e per le quali sia stata verificata la condizione di disagio economico;
   e) nominare un Responsabile sociale degli inserimenti lavorativi.

2. Nello svolgimento delle attività di inserimento lavorativo, l'appaltatore si obbliga a:
   a) trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone svantaggiate inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa in materia di tutela dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs 196/2003;
   b) attuare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle situazioni di svantaggio.

Articolo 6 - Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

1. La cooperativa aggiudicataria è tenuta a predisporre un progetto personalizzato di inserimento lavorativo per ciascuna persona svantaggiata e appartenente alle categorie protette inserita.
2. Entro un mese dall'avvio del servizio la cooperativa deve presentare all'Ente idonea documentazione accompagnata da un progetto formativo individuale di inserimento lavorativo per ciascun soggetto, specificando metodi, procedure e strumenti, conformi a quelli indicati nel progetto presentato in sede di offerta, che si intendono utilizzare ai fini del buon esito del percorso lavorativo del soggetto svantaggiato, e indicando altresì le possibilità di apprendimento che vengono offerte al lavoratore, sia in relazione a nuove competenze professionali, che allo sviluppo di capacità di inserimento in ambiente lavorativo e gestione delle problematiche che ne derivano.
3. L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante una relazione semestrale in cui sono sintetizzati i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo in relazione ai progetti personalizzati di inserimento lavorativo

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

PARTE III – OBBLIGAZIONI DELL'AGGIUDICATARIO E DEL COMMITTENTE INERENTI IL SERVIZIO DI PULIZIA

Articolo 7 – Prestazioni a carico dell'aggiudicatario inerenti il servizio di pulizia

1. Sono a totale carico del prestatore del servizio le seguenti obbligazioni principali relative all'espletamento del servizio di pulizia, nei seguenti stabili di proprietà del Comune:
   a) Palazzo Comunale - Piazza Mazzini n.6 (locali a piano terra, compreso il Comando di Polizia e la sala Consiliare, al primo piano ed unicamente un ufficio con relativo bagno al secondo piano)
   b) Biblioteca ex Frera – Via Zara n. 37
   c) Palestra scuola elementare Rosmini – Via C. Rossini
   d) Palestra scuola media Galilei – Via Trento Trieste
   e) Palazzetto provinciale Liceo M. Curie – Via Oslavia
   f) Palestra provinciale I.T.P.A. – Via Gramsci 1
   g) Palestra I.T.I.S. – Via Gramsci 3
   h) Bagni della zona mercato
   i) Cinema Teatro Paolo grassi – via Bianchi
2. Effettuare la raccolta dei rifiuti tenendo conto dello smaltimento differenziato della carta ed altri rifiuti speciali (toner, etc.) nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto indicato nel successivo art. 11;
3. Predisporre un piano di sanificazione dei bagni;
4. Interventi di pulizia periodica in stabili del Comune o spazi pubblici per un massimo di n. 300 ore annue, previa richiesta, da effettuare con 24 ore di preavviso, da parte del Comune.

Articolo 8 – Modalità di esecuzione del servizio

1. L'esecuzione dei lavori di pulizia dovrà essere svolta dal lunedì al sabato esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro degli uffici e in fasce orarie da concordare con il direttore dell'esecuzione del servizio del Comune di Tradate secondo le esigenze di servizio del personale. Nelle palestre il servizio dovrà essere svolto alla mattina prima dell'inizio delle attività sportive (termine dell'attività di pulizia ore 8,00).
2. Il servizio ha per oggetto la pulizia di quanto indicato nei seguenti punti:

   A) degli stabili di proprietà del comune descritti sommariamente nella seguente tabella:

PALAZZO COMUNALE	Uffici comunali, servizi igienici, scale e parti comuni al piano terreno, primo piano e un solo locale con bagno situato al secondo piano
BIBLIOTECA EX FRERA	Locale biblioteca, servizi igienici, sala studio, sala eufonica, sala conferenze, atrio e parti comuni
PALESTRE	Locali palestra attività sportive, servizi igienici, spogliatoi, tribune (ove presenti)
MERCATO	Bagni
CINEMA TEATRO PAOLO GRASSI	sala cinematografica, palcoscenico, servizi igienici, locali accessori, reception

   B) degli stabili di proprietà del Comune o di spazi pubblici per un massimo n.300 ore di pulizia all'anno. Tali interventi dovranno essere richiesti con specifica e mail da parte del Comune di Tradate ed essere rendicontati in un apposito registro.

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

3. La cooperativa aggiudicataria dovrà effettuare le seguenti prestazioni, tutte comprese nel prezzo complessivo contrattuale:

   a) prestazioni giornaliere del servizio di pulizia:
      - aerazione dei locali
      - vuotatura dei cestini porta carta e porta rifiuti, con sostituzione giornaliera degli appositi sacchetti di plastica
      - vuotatura posacenere esterno all'ingresso principale
      - scopatura di pavimenti, scale, pianerottoli ed altri, utilizzando adeguati mezzi per non sollevare polvere;
      - lavaggio di tutti i pavimenti degli uffici, compresi atri e corridoi, pavimentazioni palestre, servizi igienici, spogliatoi;
      - spolveratura ad umido di tutte le scrivanie, armadi, sedie e mensole nonché degli apparecchi telefonici ed informatici, fax, davanzali di finestre
      - pulizia, lavaggio e disinfezione degli impianti sanitari e dei pavimenti di tutti i servizi igienici e rifornimento del materiale di consumo per i bagni del Municipio, del centro culturale Frera, del mercato e del Cinema Paolo Grassi (carta igienica, sapone, carta da asciugare per le mani, sacchetti per assorbenti, deodoranti per bagni)
      - scopatura vialetto ingresso e rampa di accesso;
      - trasporto dei rifiuti al punto di raccolta dei rifiuti;

   b) prestazioni settimanali del servizio di pulizia:
      - lavaggio di tutti i pavimenti delle scale, dei pianerottoli e degli atri;
      - pulizia ascensore, compresi pavimento, specchio e porta esterna;
      - disinfezione degli apparecchi telefonici e lavaggio dei cestini portarifiuti;
      - scopatura pavimenti garage e autorimessa;
      - sanificazione dei bagni;
      - interventi di pulizia meccanizzati nel palazzetto del Liceo Curie ed in Municipio;

   c) prestazioni mensili del servizio di pulizia
      - pulizia della porta a vetro dell'ingresso principale al piano terreno;
      - pulizia e disinfezione delle pareti dei servizi igienici;
      - pulizia dei vetri della bacheca e dello sportello al pubblico del primo piano;

   d) prestazioni bimestrali del servizio di pulizia
      - aspirazione delle superfici dei rivestimenti di sedie e poltrone degli uffici ed eventuale smacchiatura di quelli in tessuto;
      - pulizia porte e armadi degli uffici;

   e) prestazioni semestrali del servizio di pulizia
      - pulizia di tutti i vetri interni e degli infissi delle finestre di tutti gli uffici;

   f) prestazioni occasionali
      - in caso di necessità disinfestazione da formiche;

4. a mero titolo esemplificativo di seguito si forniscono le ore di servizio erogate attualmente nei diversi stabili:

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

	ORE giornaliere indicative	GIORNI ALLA SETTIMANA	ORE SETTIMALI indicative	SETTIMANE ANNUE
Municipio	12	6	72	52
biblioteca Frera	4	6	24	52
Cinema "Grassi"	2	2	4	52
bagni mercato	2	1	2	52
palestra ROSMINI	1	5	5	34
palestra GALILEI	1	6	6	34
palazzetto M. CURIE	1	6	6	34
palazzetto CURIE intervento meccanizzato	2,5	1	2,5	34
palestra MONTALE	2	6	12	34
palestra GEYMONAT	2	6	12	34

5. gli addetti alle pulizie, al termine del servizio giornaliero, dovranno accertare lo spegnimento delle luci e la chiusura di tutte le porte, finestre, persiane, tapparelle esistenti negli uffici.

6. La pulizia delle palestre deve essere effettuata unicamente nei periodi di funzionamento delle scuole pertanto per circa n.34 settimane all'anno. La pulizia dei restanti stabili deve essere garantita per n. 52 settimane all'anno.

7. gli interventi di cui ai punti precedenti devono essere eseguiti esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro degli uffici, nell'ambito delle seguenti fasce orarie, da concordare con il responsabile del Settore Servizi Sociali:
   PALAZZO COMUNALE
   - martedì, mercoledì, venerdì prima delle 8,00 oppure dopo le 17,00;
   - sabato: prima delle 8,00 oppure dopo le 14,00;
   - lunedì e giovedì: prima delle 8,00 oppure dopo le 18,30

Articolo 9 – Interventi di pulizia aggiuntivi

La cooperativa aggiudicataria dovrà essere disponibile ad effettuare interventi di pulizia aggiuntivi a quelli descritti nel precedente art. 7 comma 1 e 4 che verranno richiesti dal Comune di Tradate. **Il costo di tali interventi è quantificato in € 19,16 all'ora onnicomprensivo e saranno pagati in base alle ore di lavoro effettivamente svolte.**

1. La cooperativa aggiudicataria dovrà intervenire in caso di emergenza entro 24 ore dalla richiesta e, negli altri casi, salvo diverso accordo, entro 5 giorni dalla richiesta.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono riguardare sia stabili di proprietà del Comune che interventi di pulizia esterni in occasione di particolari manifestazioni.
3. Il valore economico complessivo di tali richieste non potrà superare il 10% del valore del contratto iniziale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/16.

Articolo 10 – Esecuzione del servizio e prodotti conformi ai criteri ambientali minimi

1. L'appaltatore dovrà provvedere direttamente a tutte le attrezzature, i macchinari, gli utensili ed i detergenti e sanificanti necessari per l'espletamento del servizio a "regola d'arte".

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

2. Per l'esecuzione del servizio di pulizia di cui al presente appalto, si fa riferimento alle disposizioni di cui alla legge 25/01/1994 n. 82, avente ad oggetto: *"Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione*" ed ad ogni altra normativa vigente regolante la materia. Esso dovrà altresì rispettare i dettami stabiliti dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2012, che stabilisce i "criteri ambientali minimi" per la categoria merceologica "Servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l'igiene)" specificati nell'allegato al citato Decreto. Tutti i materiali e prodotti forniti ed utilizzati dalla società aggiudicataria devono essere conformi al regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio ed ai "criteri ambientali minimi" di cui al punto 6 dell'allegato al D.M. 24/05/2012 "Criteri Ambientali Minimi dei prodotti per l'igiene".
3. Tutti i materiali e prodotti impiegati, che dovranno essere forniti direttamente dalla cooperativa aggiudicataria, dovranno essere corredati delle schede tossicologiche delle specifiche d'impiego, così come richiesto successivamente, fermo restando, a totale responsabilità della ditta stessa, il corretto impiego e smaltimento.
4. La cooperativa aggiudicataria deve utilizzare solo macchine, prodotti ed attrezzature di comprovata validità ed affidabilità, assicurando al servizio il continuo aggiornamento con le più moderne tecniche di lavoro. Tutte le macchine per la pulizia impiegate devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia o nell'Unione Europea e dovranno essere mantenute in stato di conservazione ottimale. Dovrà essere predisposto un elenco delle macchine, attrezzature e mezzi d'opera che dovranno essere idoneamente certificati e sottoposti con regolarità alle verifiche previste dalla normativa in materia di sicurezza; l'elenco dovrà essere consegnato prima dell'avvio del servizio. Le macchine e gli attrezzi di proprietà della cooperativa aggiudicataria usati all'interno delle strutture comunali, devono essere contraddistinti con targhette indicanti il nome o il contrassegno della ditta.
5. E' fatto assoluto divieto al personale della cooperativa aggiudicataria di usare attrezzature che non rispondano ai suddetti requisiti. *Normativa di riferimento*: D. Lgs n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.
6. La cooperativa aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura e ripristino del materiale di consumo utilizzato nei servizi igienici nonché allo smaltimento dei rifiuti. Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità ed eco-compatibilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità). Ciascun prodotto deve essere accompagnato dalla relativa "scheda di sicurezza" prevista in ambito comunitario. La cooperativa aggiudicataria deve sottoporre al Settore "Tecnico e Sicurezza degli ambienti di lavoro" prima dell'avvio del servizio, le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti che intende impiegare.
7. In particolare dovranno essere forniti:
   - Sapone
   - Salviette di carta asciugamani
   - Carta igienica
   - Sacchetti per assorbenti
   - Deodoranti per bagni
   - Sacchetti per cestini in dotazione presso gli uffici
   - Sacchi per i bidoni situati presso i servizi igienici
   - Sacchi per smaltimento rifiuti.
8. Tale materiale deve essere garantito in misura adeguata per tutti bagni presenti in Municipio, nel centro culturale Frera, al mercato ed al Cinema Paolo Grassi. Sono esclusi unicamente i bagni annessi alle palestre.
9. Le imprese partecipanti, al fine di impegnarsi al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del 24 maggio 2012, dovranno presentare l'elenco dei prodotti che si impegnano ad utilizzare nell'esecuzione del servizio e le dichiarazioni previste dai FAC simili Allegati a) e b) al suddetto D.M. I prodotti detergenti, i prodotti disinfettanti, i prodotti per impieghi specifici e i detergenti super concentrati utilizzati devono essere conformi almeno ai requisiti minimi di cui rispettivamente ai paragrafi 6.1 e 6.2 dell'allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

delle Tutela del Territorio e del mare D.M. del 24 maggio 2012. Tale decreto definisce i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) adottato con decreto interministeriale dell'11 aprile 2008. Il rispetto dei requisiti per i detergenti multiuso, detergenti per servizi sanitari e detergenti per finestre si presume conforme se il prodotto è in possesso di eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche. Per i prodotti non presunti conformi e per le altre tipologie di prodotti disinfettanti, detergenti super concentrati e prodotti per impieghi specifici la conformità ai requisiti minimi deve essere assicurata secondo le modalità previste dal DM 24 maggio 2012 sopra richiamato. In particolare:

a) per i detergenti utilizzati per le pulizie ordinarie, i concorrenti dovranno produrre la lista dei prodotti che si impegnano ad usare indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel europeo o di altre etichette ambientali ISO di tipo I (norma ISO 14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo né di etichette ambientali ISO di tipo I con requisiti conformi ai criteri ambientali minimi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede allegate o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato A, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi, indicati nei punti da 6.1.1. a 6.1.8 del D.M. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del 24 maggio 2012;
b) per i disinfettanti, i detergenti super concentrati e i prodotti per usi specifici usati per le pulizie integrative o straordinarie, i concorrenti dovranno produrre l'elenco dei prodotti che si impegnano ad utilizzare, indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, numero di registrazione/autorizzazione del Ministero della Salute per i prodotti disinfettanti, percentuale di sostanza attiva per i prodotti super concentrati. Inoltre, in relazione a ciascun prodotto, le ditte dovranno sottoscrivere, sulla base dei dati resi dai produttori o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti stessi, la dichiarazione di cui all'allegato per attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi;
c) per i prodotti super concentrati i concorrenti dovranno presentare la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni;
d) Tutti i prodotti utilizzati per l'esecuzione del servizio di pulizia dovranno presentare le caratteristiche ambientali indicate nei precedenti punti.

10. Tali documenti non saranno oggetto di valutazione né di attribuzione di punteggio da parte della Commissione di Gara. La conformità ai criteri ambientali minimi sarà verificata nei confronti dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante a mezzo del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro, con le modalità previste dal D.M. del Ministero dell'Ambiente del 24 maggio 2012. La cooperativa Aggiudicataria si impegna a non sostituire la tipologia dei prodotti.
11. La stazione appaltante si impegna a mettere a disposizione dell'impresa i locali destinati a spogliatoio e a deposito dei materiali e attrezzature. L'ente si riserva la facoltà di attuare controlli e verifiche periodiche dei locali assegnati all'appaltatore, il quale è comunque responsabile del mantenimento in buono stato degli stessi.

Articolo 11 – Consumi a carico della stazione appaltante

Tutte le spese derivanti dal consumo di energia elettrica e di acqua necessarie all'espletamento del servizio sono a carico della stazione appaltante.

Articolo 12 – Presa visione dei locali

1. In ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare, come previsto dall'art. 8 comma b) dalla legge n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», si rende indispensabile per le cooperative interessate, a pena esclusione dalla gara, la presa visione di tutti i locali

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

connessi all'esercizio del servizio al fine di poter valutare attentamente tutte le circostanze relative all'affidamento in oggetto.

2. La stazione appaltante metterà a disposizione il proprio personale per accompagnare i soggetti in rappresentanza delle cooperative interessate previo appuntamento.
3. L'ente rilascerà apposita dichiarazione dell'avvenuto sopralluogo.
4. Con la presentazione dell'offerta, l'appaltatore riconosce di aver preso visione dei luoghi e di avere tenuto conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ad esse connesse che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione del prezzo.
5. Conseguentemente nessuna obiezione potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione nonché alla natura e alle caratteristiche dei locali da pulire.
6. L'appaltatore eseguirà i lavori sopra descritti con la più attenta diligenza e si obbliga a segnalare ogni eventuale inconveniente, guasto, alterazione o altro ai locali e agli impianti che richiedono interventi manutentivi, onde evitare l'addebito delle conseguenti responsabilità.

Articolo 13 – Responsabile del servizio di pulizie

1. Il coordinamento di tutte le operazioni ed attività connesse al servizio di pulizia nonché la responsabilità e la gestione dei rapporti con il Comune di Tradate sono affidati dall'appaltatore ad un responsabile che sarà il referente del corretto svolgimento di tutte le prestazioni di pulizia dei locali.
2. Il responsabile del servizio deve essere prontamente reperibile al telefono da parte dell'Amministrazione in tutti i giorni feriali da lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 19,00 ed il sabato mattina dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Deve inoltre garantire il corretto andamento del servizio in stretto rapporto di collaborazione con il responsabile dell'ufficio manutenzione del Comune di Tradate.
3. In caso di assenza per impedimento temporaneo o permanente del coordinatore/responsabile, la cooperativa aggiudicataria deve provvedere immediatamente alla sua sostituzione, comunicando tempestivamente al Comune il nominativo del sostituto.

Articolo 14 – Comunicazioni obbligatorie inerenti il servizio

1. La cooperativa aggiudicataria dovrà trasmettere alla stazione appaltante, prima di iniziare il servizio le seguenti comunicazioni:
   a) i nominativi e le generalità dei dipendenti che svolgeranno il servizio di pulizia;
   b) il nominativo di un responsabile per gli aspetti gestionali ed organizzativi del servizio che sarà la figura di riferimento per l'ente appaltante;
   c) l'elenco dei macchinari e delle attrezzature da utilizzare per le pulizie;
   d) l'elenco dei prodotti e del materiale da utilizzare per le pulizie.
2. La cooperativa aggiudicataria dovrà comunicare all'ufficio servizi sociali dell'ente, entro tre giorni e per iscritto, ogni eventuale variazione successiva, anche temporanea, di quanto ai precedenti punti.

Articolo 15 – Personale impiegato nel servizio e clausola sociale

1. La cooperativa aggiudicataria è tenuta ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni relative al servizio e per tutta la durata del contratto, in qualità di soci e/o dipendenti con contratto di lavoro subordinato, di collaborazione professionale, di prestazione d'opera o di altro genere previsto dalla normativa, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio.
2. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
3. La cooperativa aggiudicataria si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio. Si obbliga inoltre a

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

garantire la sostituzione dei suddetti operatori in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare l'interruzione del servizio.

4. Al fine di salvaguardare il rapporto fiduciario instauratosi tra l'operatore e l'utente nonché al fine di garantire la posizione lavorativa dei dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore subentrante, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, è obbligato ad assumere prioritariamente il personale dipendente dell'appaltatore uscente e impiegato dallo stesso per lo svolgimento del servizio, per il periodo di durata dell'appalto, purché ciò sia compatibile con la propria organizzazione di impresa. L'appaltatore subentrante è obbligato ad applicare nei confronti di tali dipendenti condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL del settore di riferimento.
5. Fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi di categoria vigenti in materia di cambio di appalto e assorbimento del personale, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003, come sostituito dall'art. 30 della legge n. 122 del 2016, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
6. La cooperativa aggiudicataria è tenuta ad impegnare il 30% con lavoratori con disabilità o in condizione di svantaggio di cui all'articolo 4 della legge 381/91. L' assunzione di tali lavoratori deve essere effettuata in accordo con i servizi sociali del Comune di Tradate e deve essere data priorità alle persone residenti a Tradate.
7. La cooperativa aggiudicataria, entro il termine fissato dalla stazione appaltante e, in ogni caso, prima dell'avvio del servizio, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante i contratti di lavoro sottoscritti dal personale e dal datore di lavoro.

Articolo 16 – Comportamento e doveri del personale di pulizia

1. Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. L'appaltatore si obbliga a garantire la riservatezza delle informazioni di cui può venire a conoscenza durante il suo servizio
2. Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori dipendenti dell'appaltatore, la stazione appaltante ha la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori; tale sostituzione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

Articolo 17 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50/16, l'incarico di Direttore dell'Esecuzione è ricoperto dal responsabile del Settore manutenzioni, istruzione e cultura del Comune di Tradate.
2. Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico dell'esecuzione del contratto stipulato tra l'appaltatore e il Comune di Tradate, verificando altresì che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità al contratto. A tal fine il direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività previste dalla normativa vigente che si rendano opportune per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni ed il perseguimento dei compiti a questo assegnati dalla legge.
3. Laddove necessario il direttore dell'esecuzione, fissa all'appaltatore, di volta in volta, le istruzioni necessarie, tramite ordini di servizio, per l'espletamento delle prestazioni ed i termini di esecuzione delle stesse, la cui mancata ottemperanza comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 32 del presente capitolato.
4. L'appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal direttore dell'esecuzione e in caso di irregolarità nello svolgimento dell'appalto, è tenuto a rimuovere le stesse dando luogo al ripristino entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

Articolo 18 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei casi espressamente previsti nell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento.
2. Ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. e) e comma 4, del Codice, non sono ammesse modifiche al contratto di carattere sostanziale. La modifica al contratto è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali dello stesso originariamente pattuiti e in ogni caso, quando sussistono una o più delle seguenti condizioni:
   a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
   b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
   c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
   d) se un nuovo contraente si sostituisce a quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto, in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d) dell'art. 106.
3. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell'appalto, come indicato al precedente comma 2, e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
4. Sono altresì ammesse variazioni di carattere quantitativo, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ed all'appaltatore è precluso chiedere la risoluzione del contratto.

PARTE III – ONERI – GARANZIE – RESPONSABILITA'

Articolo 19 – Organico

1. L'appaltatore è tenuto ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni relative al servizio e per tutta la durata del contratto, in qualità di soci e/o dipendenti con contratto di lavoro subordinato, di collaborazione professionale, di prestazione d'opera o di altro genere previsto dalla normativa, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio.
2. All'inizio del rapporto contrattuale l'appaltatore comunica alla stazione appaltante i nominativi del personale che presterà servizio.
3. Tutte le attività rese da parte dell'appaltatore sono improntate al principio della fidelizzazione tra operatore e utente, così come esplicitato da ciascun concorrente nel progetto presentato in sede di gara.
4. Riguardo al personale utilizzato, l'appaltatore si obbliga a:
   a) conformarne l'attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali per il settore, e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dal comune ove si svolge il servizio;
   b) dotarlo di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste, anche ai sensi degli articoli 69 e seguenti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché di un cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sulla divisa da lavoro;
   c) dotarlo di idonea divisa di colore blu con la scritta "servizio di pulizia Città di Tradate".
5. In caso di sciopero del personale impegnato nell'esecuzione del presente appalto, l'appaltatore deve garantire i servizi minimi essenziali ai sensi della legge 146/90.
6. Nessun rapporto contrattuale, neppure di mero fatto, intercorre tra la stazione appaltante e il personale a qualunque titolo utilizzato dall'appaltatore.

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

7. L’appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante e i comuni associati da ogni responsabilità.

Articolo 20 – Osservanza delle norme in materia di lavoro

1. La cooperativa aggiudicataria è tenuta a rispettare tutte le condizioni normative e retributive del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nel settore di riferimento. In caso di accertamento di inadempimento da parte della stazione appaltante degli obblighi di cui sopra, l’appaltatore è tenuto a provvedere entro il termine fissato dal direttore dell’esecuzione.
2. L'appaltatore è tenuto all’osservanza delle norme concernenti la protezione assicurativa, retributiva e previdenziale del personale impiegato nel servizio.
3. In tutti i casi di inadempienza contributiva dell’appaltatore, risultante dal DURC, relativo al personale impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante applica quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del Codice.
4. In tutti i casi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante applica quanto previsto dall’art. 30, comma 6, del Codice.
5. L'appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche successivamente alla loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
6. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato deve essere in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente, con obbligo per l'impresa di far predisporre i controlli sanitari richiesti dalla stazione appaltante che si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio.

Articolo 21 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DVR) E MISURE IN TEMA DI SICUREZZA

1. Entro il termine richiesto dalla stazione appaltante e, in ogni caso, laddove il contratto non sia ancora stato stipulato, prima dell’avvio del servizio, l’appaltatore deve consegnare, come sancito dagli art. 17 e 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., alla stazione appaltante il documento di valutazione del rischio redatto secondo l’art. 28 del decreto medesimo. Gli è fatto obbligo tenere costantemente aggiornato tale documento e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta del direttore dell’esecuzione entro il termine da questi fissato o degli enti preposti al controllo. E’ preciso obbligo dell’appaltatore dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
2. Tutti gli operatori impiegati devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all’uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.
3. La cooperativa aggiudicataria deve inoltre applicare le norme relative all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
4. La cooperativa aggiudicataria deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra, presentando alla stazione appaltante entro il termine fissato dal direttore dell’esecuzione la documentazione occorrente.
5. La cooperativa aggiudicataria adotta autonomamente le misure previste nel piano di sicurezza e, in caso di accertamento di inadempimento da parte della stazione appaltante, provvede entro il termine fissato dal direttore dell’esecuzione.
6. L’importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., diversi da quelli da interferenza, quantificati in via meramente indicativa nella analisi dei costi, sono a carico dell’aggiudicatario e remunerati con l’importo contrattuale.
7. In conformità a quanto disposto dalla determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 18.03.2008, la stazione appaltante non ha redatto alcun documento unico di valutazione dei rischi,

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

poiché non sono previsti rischi da interferenze e pertanto non sono previsti costi della sicurezza necessari per l'eliminazione di tali rischi.

Articolo 22 – Garanzia provvisoria

1. Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara per l'appalto del servizio è fissato nella misura pari al 2% dell'importo presunto a base d'asta del servizio e secondo quanto previsto dall'art. 93 del codice.

Articolo 23 - Garanzia definitiva

1. L'appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione, con le modalità previste all'art. 93, commi 2 e 3, del codice e nella misura prevista dall'articolo 103, comma 1, del codice. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto ministeriale di cui all'art. 103, comma 9, del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente le clausole di cui all'art. 103, comma 4, del Codice. Alla stessa si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice, per la garanzia provvisoria.
2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria presentata dall'aggiudicatario in sede di offerta. In tal caso la stazione appaltante, fermo restando le verifiche di legge, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. Fatta salva la risarcibilità del danno maggiore, la cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, in tutti i casi previsti nell'art. 103, comma 2, del Codice.
4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
5. L'appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine previsto dalla stazione appaltante, l'importo della cauzione sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
6. La cauzione è escussa totalmente quando il contratto è risolto. In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore.
7. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Articolo 24 – Copertura assicurativa per danni

1. Sia per le prestazioni svolte direttamente che per quelle subappaltate, l'appaltatore è responsabile per eventuali danni causati alla stazione appaltante e/o a terzi, derivanti direttamente o indirettamente dall'attività di espletamento del servizio affidato, senza poter vantare nei confronti della stazione appaltante alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo.
2. L'appaltatore per tutta la durata del contratto è obbligato a stipulare un contratto di polizza di responsabilità civile generale RCT ed RCO a copertura dei danni causati nell'esecuzione della propria attività professionale. La polizza deve avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro.
3. L'appaltatore risponde, in ogni caso, dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante. Lo stesso è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.
4. Laddove la polizza preveda franchigie o scoperture l'importo non coperto resta a carico dell'appaltatore.
5. In caso di pagamento del premio con cadenza periodica, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante attestazione di pagamento della rata del premio prima della scadenza della rata stessa.

Articolo 25 – Cessione del contratto e subappalto

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, l'appaltatore non può a qualsiasi titolo cedere ad altro soggetto in tutto o in parte il contratto relativa al servizio di che trattasi.
2. Nel caso di contravvenzione al divieto di cui al primo comma, la cessione si intende nulla e di nessun effetto nei confronti della stazione appaltante, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente causato a quest'ultima. Sono fatte salve le novazioni soggettive disciplinate dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del codice.
3. E' ammesso il subappalto alle condizioni indicate nell'articolo 105 del Codice, nella misura massima del 30% dell'importo contrattuale**. Non è ammesso il subappalto delle attività inerenti gli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate.**
4. L'appaltatore resta comunque unico responsabile nei confronti della stazione appaltante anche dell'operato dei subappaltatori.
5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e b) del d.lgs. n. 50/2016.
6. L'appaltatore è obbligato a dar corso nei confronti dei subappaltatori e della stazione appaltante a tutti gli obblighi su di esso gravanti in forza dell'articolo 105 del codice e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia di subappalto.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni.

Articolo 26 – Cessione di crediti

1. Tutti i crediti vantati dall'appaltatore possono essere ceduti ai sensi della Legge 52 del 1991 e dell'articolo 106, comma 13, del Codice.
2. Vigono riguardo ai crediti dell'appaltatore le disposizioni di cui all'articolo 9 del D.L. 185 del 2008, convertito nella Legge n. 2/2009 e di cui ai decreti ministeriali del 25 giugno 2012, in tema di certificazione e compensazione dei crediti dell'appaltatore.

Articolo 27 – Pagamenti e tracciabilità flussi finanziari

1. La stazione appaltante corrisponde all'appaltatore a titolo di compenso contrattuale quanto definito all'art. 3 del presente capitolato. I pagamenti verranno corrisposti all'appaltatore in rate mensili posticipate di pari importo.
2. I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa fattura, previo accertamento da parte dell'ufficio competente della regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante acquisizione del DURC. Ulteriori ed eventuali dettagli in relazione alle modalità di fatturazione del servizio saranno definiti in sede di contratto.
3. Dovranno essere emesse due distinte fatture relative al servizio, come da indicazioni specifiche che verranno fornite dalla stazione appaltante.
4. Su richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, l'appaltatore si assume analogo obbligo nei confronti dei subappaltatori e si impegna a comunicare alla stazione appaltante i relativi estremi identificativi.

5. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione "split payment", che ha modificato il DPR n. 633/1972, in materia di IVA, l'appaltatore nella fattura è tenuto ad esporre l'IVA inserendo la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del DPR n. 633/1972" Il Comune di Tradate , ai sensi della normativa sopra richiamata, provvederà a versare l'IVA direttamente all'erario.

Articolo 28 - Revisione prezzi

1. Indipendentemente dalla percentuale di ribasso praticata in sede di gara e, conseguentemente, dalla esatta quantificazione dell'importo contrattuale, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto le componenti essenziali di costo evidenziate nella tabella relativa all'analisi dei prezzi del progetto subiscano delle variazioni – in termini di aumento o diminuzione - la parte interessata può chiederne la revisione. La componente di costo revisionata concorre a rideterminare il prezzo contrattuale in misura proporzionale alla percentuale di incidenza su detto importo rispettivamente indicata nella tabella. I suddetti rapporti proporzionali permangono invariati, qualunque sia la percentuale di ribasso praticata in sede di gara. Il prezzo revisionato non può comunque eccedere il limite previsto al successivo comma.
2. Alla parte che chiede la revisione spetta l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla controparte dati oggettivamente riscontrabili, il ricorrere della circostanza che, ai sensi del primo comma del presente articolo, può determinare la variazione.
3. La revisione del prezzo non può comunque essere richiesta prima che siano trascorsi un anno dalla data di avvio del servizio.
4. A seguito dell'accertamento dell'effettiva presenza delle cause che possono determinare la revisione, questa opera a partire dalla data della richiesta.
5. Il prezzo revisionato con le modalità dei commi precedenti non può eccedere l'importo risultante dall'applicazione dell'indice FOI relativo al periodo intercorrente tra la data in cui il presente capitolato è stato approvato e la data della richiesta di revisione, al prezzo da revisionare.

Articolo 29 – Aggiudicazione, decadenza e stipula del contratto

1. L'aggiudicazione del servizio ha luogo con le modalità ed alle condizioni indicate agli articoli 32 e 33 del codice.
2. Il contratto è stipulato ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del codice in forma pubblica amministrativa e sottoscritto con firma digitale.
3. L'appaltatore decade dall'aggiudicazione se, prima della stipula del contratto, cessa di possedere anche uno dei requisiti indicati all'articolo 4 del presente capitolato. Esso decade altresì nel caso in cui vengano fornite sul suo conto informazioni in materia di "antimafia" che comportino la decadenza dall'aggiudicazione ed in caso di mancata presentazione delle polizze assicurative di cui all' art. 24 del presente capitolato.
4. In tutti i casi in cui l'aggiudicatario decade dall'aggiudicazione, è incamerata la cauzione provvisoria. Nel caso in cui sia stata già prestata la cauzione definitiva, la stazione appaltante incamera quest'ultima. In ogni caso grava sull'aggiudicatario l'onere di risarcire il maggior danno provocato alla stazione appaltante a causa della decadenza dall'aggiudicazione.
5. Ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice il contratto comunque non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui al combinato disposto tra gli artt. 32, comma 5 e l'art. 33 comma 1 del Codice. Il termine dilatorio di cui sopra, non si applica se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del Codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

Articolo 30 - Documenti del contratto

1. Il presente capitolato è allegato materialmente al contratto.
2. Il documento di valutazione del rischio, le polizze di garanzia ed il progetto tecnico presentato in sede di gara, fanno parte integrante del contratto, anche se non sono materialmente allegati alla stesso.

Articolo 31 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti all'aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto e successive ad essa (bolli, registrazioni, diritti etc.), nessuna esclusa ed eccettuata, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a totale ed esclusivo carico della cooperativa aggiudicataria senza diritto di rivalsa, ad eccezione dell'I.V.A. che, se dovuta, è a carico della stazione appaltante.
2. Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai sensi del combinato disposto tra l'art. 73, comma 4, e 216, comma 11, del Codice, la cooperativa aggiudicataria del servizio è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale.

Articolo 32 - Codice di comportamento

1. La cooperativa aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine, prima della stipula del contratto, la stazione appaltante trasmette all'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore è tenuto a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
2. La stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi violazioni degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In tali casi, il Direttore dell'esecuzione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione contrattuale, ai sensi del successivo art. 35, comma 3, fatto salvo il risarcimento dei danni.

PARTE IV – PATOLOGIA DEL CONTRATTO

Articolo 33 – Penali

1. Il Comune a tutela della qualità del servizio e delle norme contenute nel presente capitolato applicherà alla cooperativa aggiudicataria, a seguito di reclami o per iniziativa dell'ufficio comunale preposto, le seguenti penalità:
   a) la mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni relative all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 5 del presente capitolato, determina l'applicazione della penale di euro 500,00 per ogni mancanza;
   b) il mancato rispetto del 30% dei lavoratori, inerenti il presente capitolato, con disabilità o in condizione di svantaggio di cui all'articolo 4 della legge 381/91, determina l'applicazione della penale di euro 1.000,00;
   c) la mancata o inesatta esecuzione degli interventi di pulizia di cui agli articoli 7 e 8, del presente capitolato, determina l'applicazione delle seguenti penali:
   Lavori a ciclo giornaliero:

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

a.1) per ciascuna operazione prevista, eseguita insufficientemente: euro 50,00
a.2) per ciascuna operazione prevista e non effettuata: euro 100,00
Lavori a ciclo settimanale:
b.1) per ciascuna operazione prevista, eseguita insufficientemente: euro 50,00
b.2) per ciascuna operazione prevista e non effettuata: euro 200,00
Lavori a ciclo mensile:
c.1) per ciascuna operazione prevista, eseguita insufficientemente: euro 50,00
c.2) per ciascuna operazione prevista e non effettuata: euro 200,00
Lavori a ciclo bimestrale:
d.1) per ciascuna operazione prevista, eseguita insufficientemente: euro 100,00
d.2) per ciascuna operazione prevista e non effettuata: euro 300,00
Lavori a ciclo semestrale o su richiesta:
e.1) per ciascuna operazione prevista, eseguita insufficientemente: euro 100,00
e.2) per ciascuna operazione prevista e non effettuata: euro 300,00

d) Mancata ottemperanza al documento di valutazione del rischio: euro 300,00 per documento;
e) Disservizi causati all'ente nello svolgimento delle prestazioni, dovuti a incuria, mancata diligenza o distrazione: euro 500,00 per ogni evento;
f) Disservizi o grave nocumento causati all'ente nello svolgimento delle prestazioni, dovuti a colpa grave: euro 1.000,00 per ogni evento;
g) mancata realizzazione delle eventuali proposte migliorative innovative e/o aggiuntive presentate in sede di gara, nonché mancata attuazione dei programmi o di qualsiasi altro aspetto tecnico-organizzativo previsto ed oggetto di punteggio specifico: da € 500,00 a € 2.000,00 per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento;
h) inadempimenti diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: da € 250,00 a € 2.500,00 per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento;
i) ritardato reintegro della cauzione entro il termine fissato dalla stazione appaltante: 0,3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo sino al quindicesimo;

2. L'applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito (notificata con raccomandata o tramite posta certificata) dal Comune di Tradate e dalla valutazione di eventuali controdeduzioni della cooperativa appaltatrice a quanto contestato. In particolare, le controdeduzioni dovranno pervenire all'ente appaltante entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Trascorso tale termine, senza che la ditta appaltatrice abbia presentato le proprie controdeduzioni o nel caso in cui le stesse non vengano considerate idonee, si procederà all'applicazione della penalità con apposito provvedimento.
3. Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.
4. Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale, rapportandone l'importo alla gravità dell'inadempimento.
5. L'importo della penale è versato dall'appaltatore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento degli importi maturati. Non è in ogni caso

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

6. In tutti i casi in cui l'appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 33 del presente capitolato, la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti e fatta salva l'applicazione della penale. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma 5.
7. L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comportano la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato alla stazione appaltante.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore o al cottimista, anche se l'appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.

Articolo 34 - Clausola risolutiva espressa

1. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
   a) quando nel corso dell'esecuzione dell'appalto, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente nonché uno dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio;
   b) accertamento per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso comportamento tra quelli previsti all'articolo 33 (penali) del presente capitolato;
   c) interruzione del servizio per non meno di sette giornate consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'appaltatore;
   d) frode dell'appaltatore;
   e) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del D.Lgs. 81/2008 e redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo;
   f) qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;
   g) mancato reintegro della cauzione definitiva sino all'importo originariamente prestato entro il termine di 30 giorni dalla richiesta della stazione appaltante;
   h) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
   i) cessione anche parziale del contratto;
   j) fallimento dell'appaltatore, salvo i casi previsti nei commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi;
   k) cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione del servizio;
   l) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (art. 108, comma 2, del Codice);
   m) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice (art. 108, comma 2, del Codice).
   n) mancato adempimento prima dell'avvio del servizio dell'obbligo contrattuale di cui all'art. 11, comma 5, del presente capitolato (clausola sociale).

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

2. Quando si verifichino una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.

Articolo 35 - Risoluzione del contratto

1. Salvo il caso di risoluzione di diritto del contratto di cui al precedente articolo 34, la stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio, secondo le modalità previste dall'art. 108, comma 3, del Codice.
2. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 1, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali di cui al precedente art. 33.
3. Ai sensi del precedente art. 32 (codice di comportamento), comma 2, il contratto si risolve in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 per i dipendenti pubblici, da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori.
4. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
5. In caso di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 108, commi da 5 a 9, del codice.
6. Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.
7. Il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge. In tal caso, all'appaltatore è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, senza che lo stesso possa pretendere dalla stazione appaltante alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione dell'appalto.
8. Su richiesta dell'appaltatore, il contratto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente capitolato, che rendano la prestazione dell'appaltatore eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell'appaltatore fornire la prova dell'eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo alle componenti essenziali di costo di cui si compone il prezzo contrattuale relativo a ciascun lotto. Grava sull'appaltatore l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla stazione appaltante dati oggettivamente riscontrabili, la scomposizione percentuale del prezzo contrattuale in singoli elementi di costo, nonché il ricorrere della circostanza che, ai sensi del presente comma, determina l'eccessiva onerosità. L'eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea del contratto.
9. Ricevuta la richiesta di risoluzione, la stazione appaltante esercita nei confronti dell'appaltatore entro 15 giorni dal suo ricevimento, una delle seguenti opzioni:
   a) consenso alla proposta di risoluzione;
   b) applicazione della revisione prezzi con le modalità e nella misura indicate all'articolo 26. In tal caso, spetta comunque all'appaltatore fornire i dati necessari al computo della revisione.
10. Nell'ipotesi indicata alla lettera b) del comma precedente, non si dà corso alla risoluzione del contratto se i prezzi revisionati conformemente all'articolo 28 assorbono integralmente gli scostamenti quantificati dall'appaltatore con la richiesta di risoluzione indicata al comma precedente.

Articolo 36 - Effetti della risoluzione del contratto

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

1. Tranne che nelle ipotesi previste dall'articolo 35, commi 8 e 9, ogni qual volta il contratto sia risolto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata da parte della stazione appaltante.
2. E' comunque fatto salvo il diritto da parte della stazione appaltante di ottenere il risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l'altro, quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l'importo del contratto stipulato con l'appaltatore e l'importo del contratto stipulato con il soggetto subentrante, rapportata al periodo residuo di validità del contratto risolto.

Articolo 37 – Eccezione di inadempimento

1. In tutti i casi in cui l'appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto d'appalto, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 3 del presente capitolato. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

Articolo 38 – Novazione soggettiva – recesso

1. All'infuori di quanto previsto dall'articolo 25 (cessione del contratto) e dall'articolo 106, comma 1, lett. d.2) del codice, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.
2. La stazione appaltante può recedere dal contratto:
   a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
   b) laddove l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
3. L'ente può altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1 comma 13, del Decreto-Legge 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012, qualora la Consip stipuli una convenzione per l'acquisto del servizio in oggetto che preveda prezzi inferiori a quelli previsti nel contratto d'appalto per il servizio di che trattasi stipulato con l'appaltatore. In tal caso la stazione appaltante può recedere dal contratto, pagando le prestazioni eseguite oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, con un preavviso di 15 giorni qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri della convenzione Consip.
4. Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui lo si vuol far valere.
5. In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere nonché alla corresponsione del valore dei materiali e dell'utile relativo alla parte del servizio ancora da eseguire. Tale ammontare deve essere stimato secondo le modalità indicate nell'art. 109 commi da 1 a 6 del Codice, e, in ogni caso, non può eccedere quello il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
6. All'appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto.

Articolo 39 - Esecuzione d'ufficio

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 33-38 (penali – recesso), in caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio o di gravi deficienze nello svolgimento delle prestazioni, la stazione appaltante, previa diffida inviata all'appaltatore, può sostituirsi allo stesso per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso, fatto salvo il risarcimento del danno e l'escussione totale della cauzione definitiva.

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40 – Osservanza di leggi e regolamenti

1. La cooperativa aggiudicataria è soggetta alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia di servizi pubblici per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite nel presente capitolato.
2. La cooperativa aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
   - L.R. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario" e successive modifiche ed integrazioni;
   - L. n. 381/91 “Disciplina delle cooperative sociali”;
   - L. n. 82/94, avente ad oggetto: *“Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione*
   - a tutte le normative e i regolamenti, nazionali e regionali, che dovessero intervenire nella materia oggetto del presente capitolato, tempo per tempo;
   - al Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
   - al Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici, DPR 207/2010, nelle parti ancora in vigore per il periodo transitorio;
   - dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e s.m.i. riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
   - alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Articolo 41 - Tutela dei dati personali

1. Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016. Coerentemente con quanto sancito da tale codice, il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati. Il titolare del trattamento dei dati forniti, che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati stessi, è il Comune di Tradate – Piazza Mazzini 6 Tradate mail pec.
2. I dati relativi all’Appaltatore o a persone fisiche ad esso connesse, siano essi forniti dall’Aggiudicatario medesimo ovvero recuperate da altre fonti, saranno trattati nei limiti consentiti dall’ordinamento per le finalità di cui al presente capitolato oltre che per effettuare controlli, verifiche e ed accertamenti d’ufficio di stati, qualità e fatti, ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive fornite e ai sensi del D.P.R. 445/2000 e le verifiche previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relative ai requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice. In ogni caso, i dati non saranno trattati per finalità estranee al servizio oggetto del capitolato, né in procedimenti di trattamento automatizzato che producano effetti giuridici o economici o che incidano in modo analogo sull’Appaltatore o sulle persone fisiche ad esso connesse.
3. I dati e le informazioni contenuti in documenti conservati dal titolare potrebbero essere oggetto di diffusione unicamente in attuazione degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione, cui il Comune di Tradate è soggetto ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. o in base ad altre specifiche disposizioni di legge, esclusivamente nelle modalità e nei limiti previsti da tali disposizioni.
4. La mancata fornitura dei dati, totale o parziale, ovvero la fornitura di dichiarazioni false, reticenti e/o mendaci potrà comportare, a insindacabile giudizio del Comune di Tradate e fatte salve le conseguenze amministrative, civili e penali previste dall’ordinamento, l’impossibilità a procedere alla stipula, all’esecuzione o alla prosecuzione del contratto.

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

5. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza ed in ogni caso nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento.
6. I dati trattati, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati. Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati.
7. Con riferimento ai dati forniti dall'Appaltatore relativi a persone fisiche ad esso connesse è diritto degli interessati:
   a. ottenere informazioni sui dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento e ricevere una copia dei dati trattati;
   b. proporre opposizione al trattamento dei propri dati quando esso viene effettuato per scopi di interesse pubblico o legittimo interesse del titolare, (profilazione compresa), per finalità di marketing diretto, oppure per finalità di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
   c. verificare la correttezza dei propri dati e richiederne l'aggiornamento o la correzione;
   d. richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati. In tal caso il Titolare non tratterà i dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione;
   e. ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati personali quando ricorrono determinate condizioni;
   f. ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli a un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i dati sono trattati con strumenti automatizzati e il trattamento è basato sul consenso dell'interessato, su un contratto di cui l'interessato è parte o su misure contrattuali ad esso connesse;
   g. revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali precedentemente espresso per le finalità specifiche non inerenti all'esecuzione del contratto in essere, oppure per i dati particolari eventualmente trattati (dati sensibili).

Articolo 42 - Trattamento dati personali sensibili dei lavoratori o tirocinanti

1. Il trattamento di tutti i dati personali degli utenti, lavoratori o tirocinanti deve avvenire conformemente alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. n. 196/2003 (in seguito anche Codice Privacy) e del Regolamento europeo 679/2016, delle Autorizzazioni e Provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e degli atti normativi e atti amministrativi vigenti in materia sanitaria.
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'esecuzione del contratto. Il trattamento di tali dati sarà consentito solo nei casi previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, essi non potranno essere trattati per finalità estranee all'espletamento del presente capitolato. Con l'eccezione delle informazioni destinate al Committente, l'Appaltatore non comunicherà senza preventiva autorizzazione del medesimo alcun dato personale relativo agli utenti in carico, fatte salve le casistiche previste dalla normativa. È data possibilità all'Appaltatore di diffondere i dati relativi all'utenza solamente in forma aggregata ed anonima esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore medesimo a gare e appalti diversi dal presente.
3. L'Appaltatore risponde per l'inosservanza della normativa e della prassi in materia di privacy e di trattamento dei dati personali degli utenti anche da parte dei propri dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori.
4. Con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore provvederà a garantire la conformità delle proprie procedure all'ordinamento nazionale ed europeo in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, ponendo in essere tutte le misure necessarie alla tutela dei dati dell'Utenza. Il Comune di Tradate potrà attivare verifiche ed ispezioni circa tale conformità in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto.

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

Articolo 43 – controversie - foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione del presente appalto, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Varese. È esclusa la clausola arbitrale.

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

ALLEGATO 1

CALCOLO BASE D'ASTA

	giu/dic 2021	2022	gen/giu 2023
coordinamento servizio	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
costo personale	**€ 42.202,24**	**€ 84.404,48**	**€ 42.202,24**
costo ins. Sociale ore 18 A1	€ 5.757,72	€ 11.515,43	€ 5757,72
materiali di pulizia	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
lavapavimenti	€ 300,00	€ 600,00	€ 300,00
fornitura materiale per bagni	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
spese generali	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
oneri sicurezza dei lavoratori diversi da quelli da interfernza	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
totale annuo	€ 53.259,96	€ 106.519,91	€ 53.259,96
base d'asta per 2 anni		**€ 213.039,82**	
IVA 22% su € 213.039,82		**€ 46.868,76**	
totale con IVA		**€ 259.908,58**	

opzione di proroga per 6 mesi oltre iva **€ 53.259,96**

A) Costo del personale.
Ai sensi dell'articolo 86, comma 3 bis, del d. lgs. 163/06, il costo del personale indicato nell'analisi dei costi, è stato determinato sulla base del costo del lavoro di cui al Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 17.02.2020 avente ad oggetto "Determinazione del costo medio orario per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo con decorrenza dai mesi di novembre 2019, aprile 2020, settembre 2020" riferito al mese di Settembre 2020.

B) Oneri per la sicurezza dei lavoratori diversi da quelli da interferenza (Documento di valutazione del rischio).
L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, diversi da quelli da interferenza sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, calcolati in maniera convenzionale, sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

PERSONALE IN SERVIZIO PER CLAUSOLA SOCIALE

personale IN SERVIZIO		***ore sett.***	***Tipologia***	***ASSUNZIONE***
addetto A2	tempo pieno	38	normodotato	tempo indeterminato
addetto A2	part time	30	normodotato	tempo indeterminato
addetto A1	part time	20	normodotato	tempo indeterminato
addetto A1	part time	15	normodotato	tempo indeterminato
addetto A1	part time	10	L.381/91	tempo indeterminato
addetto A1	part time	10	L.381/91	tempo indeterminato
addetto A1	part time	8	L.381/91	tempo indeterminato

ALLEGATO 2

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

SUPERFICI STABILI OGGETTO DI PULIZIE

STABILE	ORARI E SUPERFICI PRESEUNTE	
Palazzo Comunale: uffici comunali diversi posti a piano terra (compreso Comando Polizia Locale e sala consigliare), primo piano ed un solo ufficio con relativo bagno al secondo piano Piazza Mazzini n. 6	Uffici comunali	2650 m²
Biblioteca ex Frera Via Zara n. 37	Biblioteca e servizi connessi	1400 m²
Palestra scuola elementare Rosmini Via C. Rossini	Palestra Spogliatoi	240 m² 45 m²
Palestra scuola media Galilei Via Trento Trieste	Palestra Spogliatoi/servizi .	320 m² 70 m²
Palazzetto provinciale Liceo M.Curie Via Oslavia	Palestra Palazzetto Spogliatoi Servizi	130 m² 790 m² 120 m²
Palestra provinciale I.T.P.A. Via Gramsci 1	Palestra Spogliatoi	700 m² 70 m²
Palestra I.T.I.S. Via Gramsci 3	Palestra Spogliatoi	320 m² 60 m²
Cinema Paolo Grassi Via Bianchi	Intero edificio	800 m²
Bagni zona mercato	stabile con bagni	30 m²

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1151/2021 ad oggetto: APPROVAZIONE INDIRIZZI PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 NEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO DAL 01.07.2021 AL 30.06.2023. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IMP. 712/2021
IMP. 713/2021
IMP. 52/2022
IMP. 53/2022
IMP. 18/2023
IMP. 19/2023

Tradate, 21/04/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SETTORE SERVIZI SOCIALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1151/2021 del SETTORE SERVIZI SOCIALI ad oggetto: APPROVAZIONE INDIRIZZI PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 NEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO DAL 01.07.2021 AL 30.06.2023. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Tradate, 21/04/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(ALESSANDRA DI BENEDETTO)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 46 del 23/04/2021

SERVIZI SOCIALI

Oggetto: APPROVAZIONE INDIRIZZI PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 NEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO DAL 01.07.2021 AL 30.06.2023..

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 23/04/2021.

Tradate, 23/04/2021

Sottoscritto da
MARCO ATTILIO GRUGNI
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente